



Informativa per la clientela di studio
del 27 aprile 2020

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Obbligo informativo : Sovvenzioni e contributi pubblici

Gent.mo Cliente,

le imprese che ricevono importi superiori ad Euro 10.000 sotto forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere **dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro partecipate**, sono soggette ad uno specifico obbligo informativo. Per il periodo 01.01.2019 -31.12.2019 le imprese sono tenute a pubblicare adeguata informativa comprensiva degli importi in questione sul proprio sito internet o, in mancanza sul portale dell'associazione di categoria entro il 30.06.2020 e per le società che redigono il bilancio ordinario / consolidato sulla nota integrativa al bilancio 2019, pena una sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000,00, più sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame, più integrale restituzione del beneficio ricevuto se decorsi 90 giorni dalla contestazione non si provveda all'adempimento in esame.

Si riportano in sintesi i principali elementi inerenti l'obbligo esposto in premessa.

Gli obblighi informativi inerenti la disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche vengono introdotti con l'art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017, e successive modifiche ad opera del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", che ha meglio specificato l'ambito applicativo della stessa disciplina (che ha comportato anche Parere del Consiglio di Stato 1.6.2018 n. 1449 e Circolare Ministero Lavoro 11.1.2019).

In particolare è stato previsto che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese) devono pubblicare le predette informazioni entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Nota Bene : Si rammenta che la pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità (sito Internet / portale digitale) interessa anche:

- associazioni / fondazioni / ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
- coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- **altre imprese** esercenti le attività di cui all'art. 2195, C.c. (**società di persone, ditte individuali, compresi contribuenti forfetari / minimi**).

VANTAGGI ECONOMICI DA SEGNALARE

Devono essere fornite le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001] ... e dai soggetti di cui [all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013]" di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000.

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



Di fatto, come evidenziato nella Nota congiunta CNDCEC-Assonime 9.5.2019, l'obbligo di trasparenza:

- prescinde:
 - dalla forma (sovvenzione o altro beneficio);
 - dalla circostanza che il vantaggio economico sia in denaro o in natura. Così, ad esempio, va segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito;
- è escluso per i vantaggi ricevuti:
 - aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). Pertanto “la disciplina ... viene ... a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa”;
 - che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.

Come accennato, la segnalazione va effettuata con riferimento ai vantaggi economici erogati dai seguenti soggetti.

Soggetti eroganti il beneficio	
Pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001	Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, CCIAA e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del SSN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente Decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Altri soggetti ex art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Enti pubblici economici e Ordini professionali; <ul style="list-style-type: none">➤ società in controllo pubblico, definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016, escluse le società quotate, definite dall'art. 2, comma 1, lett. p), del citato Decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche;➤ associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A.. Limitatamente ai dati / documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE, alle società in partecipazione pubblica, definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, e alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni / servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

ESCLUSIONI

Va evidenziato che l'obbligo di riportare le predette informazioni nella Nota integrativa ovvero di pubblicazione delle stesse sul sito Internet / portale digitale non sussiste per:

- aiuti di Stato;
- aiuti de minimis;

contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies “la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ... tiene luogo degli obblighi

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”. **Ciò a condizione che nella Nota integrativa ovvero sul sito Internet / portale digitale sia dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.**

LIMITE DI VALORE

Come accennato, gli obblighi di pubblicazione sono esclusi, ai sensi del comma 127, nel caso in cui l’importo **complessivo** dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato. Come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, tale limite va inteso in senso **cumulativo** (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni.

Pertanto, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere “pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00”.

PERIODO DI RIFERIMENTO

In base a quanto stabilito dai commi 125 e 125-bis introdotti dal DL n. 34/2019, le informazioni vanno riferite ai benefici “effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente”.

Di conseguenza, come specificato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta Nota, “la ... rendicontazione dovrà essere effettuata **secondo il criterio di cassa**. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo il vantaggio economico di natura non monetaria ... è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito”.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA

Con riguardo alle informazioni da riportare in Nota integrativa, nella citata Circolare n. 2 è stato specificato che le stesse devono essere fornite “preferibilmente in forma schematica” e devono essere “di immediata comprensibilità per il pubblico”. In particolare devono essere riportate le seguenti informazioni.

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
- data di incasso
- causale

A tal fine segue una possibile formulazione, da riportare in Nota integrativa.

In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2019, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.

Provvidenze pubbliche ricevute			
Soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale

La società ha ricevuto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2019, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL PROPRIO SITO INTERNET / PORTALE ASSOCIAZIONE

Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all'obbligo di pubblicità / trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Nota Bene : Il riferimento “in mancanza”, non si ritiene che consenta una scelta tra due alternative circa la modalità di pubblicità / trasparenza, ma debba essere riferito all'assenza di un proprio sito Internet da parte del soggetto interessato. Quindi solo in mancanza di un proprio sito Internet l'obbligo va assolto tramite il portale della propria associazione di categoria. Anche per la modalità in esame, può essere utilizzata la formulazione sopra riportata.


REGIME SANZIONATORIO

Il comma 125-ter, introdotto dal DL n. 34/2019, prevede uno specifico regime sanzionatorio applicabile alla generalità dei soggetti tenuti all'adempimento in esame (in precedenza la sanzione, consistente nell'integrale restituzione delle somme, era prevista esclusivamente per le imprese).

Ora l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.

Nota Bene : Nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/ amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame, allo stesso è richiesta l'integrale restituzione del beneficio ricevuto.



Lo svolgimento a cura dello Studio degli adempimenti contabili non consente di conoscere e disporre delle informazioni sufficienti per adempiere alla “disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche” sopra illustrata, per tale motivo lo Studio invita i clienti soggetti alla redazione del bilancio ordinario / consolidato a fornire allo Studio le informazioni da riportarsi in nota integrativa al bilancio 2019 e gli altri clienti soggetti all'obbligo di trasparenza di introdurre nei propri siti internet specifica sezione informativa. Lo Studio mette a disposizione di tutti i clienti un file in “excel” perché ciascuno possa racco-

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



STUDIO DUÒ
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

gliere e organizzare alcuni tra i dati necessari per il rispetto della disciplina in questione e stabilire il superamento del limite previsto ai fini di procedere con l'informativa obbligatoria. Si precisa che il file allegato è esclusivamente uno strumento di supporto liberamente integrabile e personalizzabile avente lo scopo di agevolare le verifiche interne.

Lo schema proposto prevede la possibilità di raccogliere informazioni utili anche ai fini dei nuovi obblighi di informativa fiscale sugli "Aiuti di Stato" e per i quali si rinvia alla circolare di Studio del 18.10.2019.

Per chi desidera utilizzare tale file per tenere monitorate le informazioni previste dalle normative fin qui richiamate si suggerisce di inserire le informazioni utili a partire dal 01.01.2018.

Si rimane a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Duò e Associati

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it